



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI
DEL PERSONALE DI ASP AZALEA

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 32 del 20/11/2012



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento e l'autorizzazione di incarichi extra istituzionali nei confronti di tutti i dipendenti di ASP AZALEA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D. Lgs. 30/3/2001, n° 165 e s.m.i. Sono esclusi i dipendenti con rapporto di lavoro part-time e con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.
2. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono quelli retribuiti, qualsiasi sia la forma del compenso, e non devono essere compresi nelle funzioni, compiti e doveri d'ufficio.
3. L'espletamento di tali incarichi da parte dei dirigenti e dei responsabili di posizione organizzativa deve comunque garantire la loro compatibilità con l'espletamento dei compiti d'ufficio, indipendentemente dai limiti posti dall'orario obbligatorio.
4. Per lo svolgimento di incarichi conferiti da terzi è vietato l'uso di locali, materiali e attrezzature di ASP AZALEA.
5. Il dipendente in aspettativa è soggetto alle stesse norme che valgono per i dipendenti in attività di servizio.
6. La disciplina degli incarichi extra istituzionali salvaguarda l'esercizio delle attività che costituiscono espressione della libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
7. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) gli "incarichi di collaborazione" sono identificabili nello svolgimento di prestazioni di tipo intellettuale con contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa, dell'incarico professionale soggetto a IVA, non rientranti nelle successive categorie;
 - b) gli "incarichi di studio" sono identificabili nello svolgimento di un'attività di studio o di soluzione di problemi, documentata da una relazione scritta finale;
 - c) gli "incarichi di ricerca" presuppongono la preventiva definizione di un programma di lavoro da parte dell'amministrazione;
 - d) gli "incarichi di consulenza" sono prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi da rendersi per iscritto in materie specifiche.



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Articolo 2

INCOMPATIBILITA', CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

1. I dipendenti con prestazione lavorativa superiore al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno sono tenuti a osservare quanto previsto dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n° 165/2001. In particolare, non è consentito:
 - a) esercitare un'attività di tipo commerciale, industriale o professionale;
 - b) assumere cariche in società con fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società, aziende o enti per i quali sia prevista espressamente la partecipazione di dipendenti di ASP AZALEA a cariche sociali, previa designazione;
 - c) instaurare altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di enti pubblici o di soggetti privati.
2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano nei seguenti casi:
 - a) nel caso di società cooperative, ai sensi dell'art. 61 del DPR 10/1/1957, n° 3, come modificato dall'art. 18 della legge n° 59/1992;
 - b) nel caso di partecipazione in società agricole a conduzione familiare, purché l'impegno richiesto sia modesto e non abituale o continuato (Circolare F.P. n° 6 del 18/7/1997).

Articolo 3

CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE

1. I dipendenti possono svolgere incarichi retribuiti esclusivamente se conferiti o preventivamente autorizzati da ASP AZALEA.
2. Fanno eccezione al comma 1 i seguenti incarichi:
 - a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) partecipazione a convegni e seminari;



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
 - f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
3. Gli incarichi di cui al comma 2, nonché quelli svolti a titolo gratuito, a qualsiasi titolo conferiti, devono essere preventivamente comunicati alla Direzione, per verificare l'assenza di incompatibilità o conflitto d'interessi.

Articolo 4

CONFLITTO D'INTERESSE E INCOMPATIBILITA'

1. Fermi restando i divieti di cui all'art. 2, non possono essere conferiti né autorizzati incarichi che interferiscono con le esigenze del servizio o che concretizzano conflitti d'interesse con ASP AZALEA, come quelli che:
 - a) vengono effettuati a favore di soggetti privati nei confronti dei quali il dipendente svolge funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni;
 - b) generano o possono generare conflitti d'interesse o comunque situazioni di incompatibilità con la funzioni svolte dal dipendente;
 - c) vengano effettuati a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente svolge funzioni di controllo o di vigilanza;
 - d) hanno a oggetto il collaudo, la progettazione, la direzione lavori, la partecipazione a commissioni di aggiudicazione o altre prestazioni professionali a favore di soggetti privati;
 - e) avvengono a favore di soggetti che sono fornitori di beni o servizi per ASP AZALEA.
2. Non possono altresì essere conferiti incarichi che oltrepassano i limiti dell'occasionalità e saltuarietà. Possono essere autorizzati rapporti di collaborazione anche a carattere continuativo quando, per la natura e per le modalità di svolgimento della prestazione, oppure per l'esiguità del compenso, si escluda il carattere dell'intensità, nonché il rischio della prevalenza rispetto all'attività svolta in qualità di dipendente.
3. Non possono altresì essere conferiti incarichi che si riferiscono allo svolgimento di libera professione, intendendosi per tale un'attività che – come sommatoria di più incarichi oppure in termini remunerativi – sia prevalente rispetto a quella di pubblico dipendente.



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Articolo 5

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

1. I dipendenti, compatibilmente con le attività di servizio, possono svolgere nuovi incarichi autorizzati da ASP AZALEA nel limite massimo di tre nell'anno solare. Nel caso in cui siano ancora in corso incarichi conferiti o autorizzati nell'anno precedente, il numero complessivo non può essere superiore a cinque.
2. Nei limiti di cui al comma 1 non sono conteggiati gli eventuali incarichi di componente di commissioni di concorsi pubblici, né quelli relativi alla partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro, commissioni d'indagine o ispettive.
3. I predetti incarichi a favore di terzi possono essere espletati solo se svolti al di fuori dell'orario di servizio e il dipendente deve utilizzare esclusivamente le ferie spettanti o i permessi sostitutivi per festività soppresse, escludendo l'utilizzo di permessi con recupero o altre tipologie di giustificativi di assenza.
4. Le richieste di autorizzazione a incarichi in favore dei dipendenti di ASP AZALEA possono essere presentate:
 - a) direttamente dal dipendente interessato;
 - b) da parte di altre pubbliche amministrazioni, enti pubblici e soggetti privati.
5. Le richieste devono essere indirizzate al Direttore, che rilascia o nega l'autorizzazione con lettera indirizzata al soggetto richiedente.
6. Nel caso in cui il dipendente interessato sia il Direttore, l'autorizzazione viene concessa o negata dal Presidente del Consiglio di amministrazione.
7. L'Ufficio personale è incaricato di svolgere la relativa istruttoria.
8. L'incarico viene autorizzato a condizione che:
 - a) abbia natura saltuaria e occasionale, sia definita nella sua durata temporale e non sia caratterizzata da indici di subordinazione;
 - b) abbia una durata non superiore a un anno;
 - c) si svolga integralmente al di fuori dell'orario di servizio e non comprometta il buon andamento dell'attività amministrativa, né produca conflitti d'interesse;
 - d) non comporti l'utilizzo di mezzi, beni e attrezzature dell'amministrazione;
 - e) non rientri nei casi di cui al precedente art. 4.



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Articolo 6

CONTENUTO DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

Le richieste di autorizzazione a incarichi per il personale dipendente provenienti da soggetti esterni o dagli interessati devono contenere i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) il soggetto pubblico o privato a favore del quale si intende svolgere l'attività, identificato compiutamente;
- c) la decorrenza e la durata dell'incarico;
- d) i compensi previsti.

Articolo 7

ISCRIZIONI AD ALBI E PARTITA IVA

Qualora specifiche disposizioni di legge consentano al dipendente pubblico l'iscrizione in speciali elenchi o in albi professionali, resta fermo il divieto di esercitare l'attività professionale, anche qualora l'iscrizione rientri in un interesse specifico dell'amministrazione.

L'eventuale rimborso degli oneri d'iscrizione agli albi professionali, ove previsto dalla legge, è ammesso solamente per quei dipendenti che svolgono attività professionale principalmente, se non esclusivamente, a favore di ASP AZALEA e che siano addetti a uffici in cui tale iscrizione sia richiesta.

E' consentito il mantenimento della partita IVA nei casi previsti dalla legge, quale il rapporto di lavoro part-time, in cui l'attività libero professionale venga svolta in modo abituale e non occasionale. In tutti gli altri casi il dipendente può essere autorizzato a mantenere la partita IVA al solo fine di incassare crediti maturati precedentemente all'assunzione presso ASP AZALEA.



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Articolo 8

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

1. Gli adempimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento, comprese le comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica, sono a carico dell'Ufficio personale.
2. L'esercizio di attività o incarichi non autorizzati preventivamente viene sanzionato come previsto dall'art. 53, comma 7 del D. Lgs. N° 165/2001 e dà luogo a responsabilità disciplinare ai sensi del CCNL vigente.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 61, della legge 23/12/1996, n° 662, lo svolgimento di attività extra istituzionali senza la dovuta autorizzazione, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai CCNL, a meno che le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza si svolgono in contraddittorio fra le parti.



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

ALLEGATO

Decreto legislativo 30/3/2001 n° 165 (G.U. 9/5/2001)

TESTO UNICO SUL PUBBLICO IMPIEGO

Art. 53.

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina. ⁽¹⁾

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. ⁽²⁾

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. ⁽³⁾

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. ⁽⁴⁾

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi. ⁽⁵⁾

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. ⁽⁶⁾

(1) Comma così modificato dall'art. 3, comma 8, lett. b) della L. 15 luglio 2002, n. 145

(2) Comma aggiunto dall'art. 52, comma 1, lett. a) del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

(3) Lettera aggiunta dall'art. 7-novies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7

(4) Comma così modificato dall'art. 61, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112

(5) Comma così modificato dall'art. 34 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223

(6) Comma aggiunto dall'art 47 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e poi così sostituito dall'art. 52, comma 1, lett. b) del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150